

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7.

Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di tutelare la salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta, la Regione Veneto concede contributi al Comune di Chioggia, nel triennio 1991-1993, per la realizzazione di specifici interventi di salvaguardia.

2. Per la finalità di cui al comma 1, è consentito il ripristino annuale dei pennelli stagionali in destra e in sinistra delle foci dei fiumi Adige e Brenta per la deviazione al largo della corrente superficiale dei due corsi d'acqua, al fine di allontanare gli effetti derivanti dall'inquinamento.

Art. 2

Modalità dell'intervento

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per il triennio 1991-1993, un finanziamento annuale di lire 500 milioni.

2. Al fine di ottenere il contributo, il Comune di Chioggia presenta alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno del triennio predetto, il progetto esecutivo delle opere da realizzare corredato dalla necessaria documentazione.

3. Il contributo è concesso con il decreto di approvazione delle opere previo parere favorevole, anche sotto il profilo ambientale, della Commissione tecnica regionale - Sezione opere pubbliche -, a norma della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 3

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

- a) mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, dell'importo di lire 500 milioni iscritto alla partita n. 17 del fondo globale di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1991;
- b) mediante utilizzo degli importi iscritti nella medesima partita n. 17 del fondo globale di cui al capitolo 80230 per gli anni 1992 e 1993.

2. Nello stato di previsione delle spese del Bilancio è

istituito il capitolo 53042 denominato «Contributo in conto capitale al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta», con lo stanziamento di lire un miliardo per l'anno 1992 e lire 500 milioni per l'anno 1993.

Art. 4

Norma transitoria

1. Per l'anno 1991 il Comune di Chioggia in sede di prima applicazione presenta alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il progetto così come previsto dal precedente comma 2 dell'art. 2.

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 gennaio 1992

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Camillo Cimenti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 ottobre 1991, n. 42/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 ottobre 1991, dove ha acquisito il n. 117 del registro dei progetti di legge;
- La 7^a commissione consiliare ha esaminato il progetto di legge e lo ha presentato all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Graziano Tovo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 1991, n. 8454;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 1992, n. 884/21811, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i lavori pubblici.